

Permessi 104/92 fruiti 1 ora in ingresso e 1 ora in uscita per il lavoratore con disabilità

L'art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore con disabilità, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche a tempo determinato, in situazione di gravità, possa usufruire dei permessi di tre giorni mensili, anche frazionato di permessi orari giornalieri.

31 agosto 2018

L'art. 33 della legge 104/92 prevede che il **lavoratore con disabilità**, con rapporto di lavoro **pubblico o privato, anche a tempo determinato**, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di **tre giorni mensili**, anche frazionati, (a prescindere dall'orario della giornata) o di **permessi orari giornalieri** (per ciascun giorno lavorativo del mese) nella seguente misura:

- due ore al giorno per un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore;
- un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

E' importante chiarire che i **permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge**, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Il caso, che vogliamo affrontare in questa sede, è quello del lavoratore che volesse fruire delle **due ore di permesso in modo non consecutivo all'interno della medesima giornata lavorativa**.

Certamente, la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso, consente di poter fruire ad ore, ma con un limite orario variabile a seconda dei casi (in proposito si veda la scheda specifica), dei permessi previsti.

Questo chiaramente determina una riduzione, nei fatti, del monte ore complessivo dei permessi teoricamente fruibili. Oltre al fatto che, mentre per i lavoratori del settore privato è espressamente prevista da Inps, per i lavoratori del pubblico impiego, la frazionabilità, deve essere espressamente prevista nel contratto.

Dunque, qualora il lavoratore con grave disabilità volesse ad esempio fruire di una ora di permesso in entrata e un'ora di permesso in uscita, di fatto posticipando l'ingresso e anticipando l'uscita dal luogo di lavoro, non potrebbe farlo utilizzando la frazionabilità, se non riducendo drasticamente in monte ore di permesso mensili richiedibili.

Nessun documento normativo o prassi impongono che le due ore di permesso legge 104/92 debbano essere fruiti in modo consecutivo, inoltre in tema di diritto a forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, il Ministero del Lavoro (Interpello n. 68/2009) ha affermato che nell'ordinamento vigente sussiste *"...un tendenziale riconoscimento di un obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l'azienda apprezzabili difficoltà organizzative."*

Pertanto, a parere dello scrivente non si riscontrano impedimenti.

E' necessario considerare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte della persona con disabilità e che, in tal senso sarebbe utile, per quanto possibile concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso

Normativa di riferimento

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** - *"Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."* (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
- **Interpello 31 luglio 2009 n. 68** – “Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a sostegno della maternità e diritto a forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro.

FONTE: <https://www.superabile.it>

di Giorgia Di Cristofaro